

COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Parere dell'organo di revisione sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, co. 7 del D.Lgs. 118/2011

Il Revisore Unico

TIZIANA DEPAOLI

Nome **Tiziana** Cognome **Depaoli**

Indirizzo Piazza G. Prati, 31 – 38011 Cavareno (Tn)

Telefono 340 4989477 Fax 0461-435169

Posta elettronica **tiziana.depaoli@pec.odctrento.it**

La sottoscritta Tiziana Depaoli, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 12 del 4 maggio 2016, ricevuta in data 28 giugno 2016 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2016, con allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5.1 e n. 5.2 riguardanti la determinazione:

- del fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

premessato che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)"*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, co. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, le amministrazioni devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati,

il Revisore unico

- considerato che l'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 stabilisce che: *"al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:*
 - a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto.*

Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)."

- visti i commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.Lgs 118/2011 integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014;
- considerato, altresì, che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario;
- esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

l'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione e rileva quanto segue.

1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dal rendiconto 2015, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 giugno 2016, come da relazione presentata dall'organo di revisione in data 16 giugno 2016, emerge un risultato di amministrazione così composto:

	In conto		Totale			
	RESIDUI	COMPETENZA				
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			1.683.005,15			
RISCOSSIONI	5.322.160,47	8.115.297,82	13.437.458,29			
PAGAMENTI	4.987.097,49	8.397.708,92	13.384.806,41			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			1.735.657,03			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre						
Differenza			1.735.657,03			
RESIDUI ATTIVI	7.470.662,19	3.962.160,53	11.432.822,72			
RESIDUI PASSIVI	4.143.373,95	6.181.254,58	10.324.628,53			
Differenza			1.108.194,19			
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2015			2.843.851,22			
<div>Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo</div>						
				Fondi vincolati		1.319.383,03
				Fondi per finanziamento spese in conto capitale		300.675,69
				Fondi di ammortamento		
				Fondi non vincolati		1.223.792,50
				Totale avanzo/disavanzo		2.843.851,22

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 determinato nel rendiconto 2015	+	€ 2.843.851,22
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	(-)	€ 131.644,87
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	(+)	€ 396.828,60
Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 dopo il riaccertamento straordinario dei residui	=	€ 3.109.034,95

Il Revisore unico ha proceduto alla verifica dei residui attivi cancellati e dei residui passivi cancellati. Ai sensi del punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 che sono stati incassati e pagati prima della data di riaccertamento straordinario.

Il risultato di amministrazione così determinato deve essere verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile.

1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

I residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato provvedendo:

- a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;
- a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto precedente, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi; la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: il Comune di Ledro ha utilizzato il metodo della media semplice;
- ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto precedente una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al medesimo punto.

L'organo di revisione ha verificato in modo analitico il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità per ogni capitolo di entrata.

Il Revisore prende atto che ai fini del calcolo non sono stati considerati:

- i residui attivi da pubblica amministrazione;
- i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia;
- i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabile 4/2;
- i residui attivi riscossi prima della data di riaccertamento straordinario.

Il revisore unico prende atto che l'importo calcolato per il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta a complessivi € 385.875,43.

2 - DERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:*

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;*
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.*

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato”.

Il Revisore unico prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

- A) i **residui attivi cancellati** in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € **2.260.419,67**;
- B) i **residui passivi cancellati** in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € **2.260.419,67**;
- C) i **residui passivi definitivamente cancellati** che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato ammontano ad € **2.962.068,38**.

Il Revisore unico ha proceduto alla verifica a campione dei residui attivi e passivi reimputati.

La determinazione del Fondo pluriennale vincolato trova la seguente rappresentazione:

DETERMINAZIONE del FONDO PLURIENNALE VICOLATO		
	Segno	Importo
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	(-)	€ 2.260.419,67
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	(+)	€ 2.260.419,67
Residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 2.962.068,38
Fondo pluriennale vincolato	=	€ 2.962.068,38

L'organo di revisione prende atto che come previsto dal principio 4/2, punto 5.2, con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale anno 2015 liquidato nell'anno 2016, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non sono stati pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio 2016 mediante FPV.

L'organo di revisione, con particolare riferimento ai residui passivi di cui alla precedente lettera C), prende atto della sussistenza delle motivazioni per la costituzione del FPV.

Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016, determinato in sede di riaccertamento straordinario, costituisce un'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione 2016/2018 distintamente per la parte corrente (€ 809.354,49) e per il conto capitale (€ 2.152.713,89). Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente:

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2016	€ 100.228,13	€ 2.135.358,18
Entrate accertate reimputate al 2017		€ 24.833,36
Entrate accertate reimputate al 2018		
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi		
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	€ 100.228,13	€ 2.160.191,54
Impegni reimputati al 2016	€ 909.582,62	€ 4.288.072,07
Impegni reimputati al 2017		€ 24.833,36
Impegni reimputati al 2018		
Impegni reimputati agli esercizi successivi		
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	€ 909.582,62	€ 4.312.905,43

3 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La determinazione del risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2016, nonché l'individuazione delle quote accantonate destinate e vincolate, si riassume come segue:

RISULTATO di AMMINISTRAZIONE alla DATA del RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO dei RESIDUI		
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 determinato nel rendiconto 2015 (a)	+	€ 2.843.851,22
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (b)	(-)	€ 131.644,87
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (c)	+	€ 396.828,60
Residui attivi cancellati in quanto re-imputati agli esercizi nei quali divengono esigibili (d)	(-)	€ 2.260.419,67
Residui passivi cancellati in quanto re-imputati agli esercizi nei quali divengono esigibili (e)	+	€ 2.260.419,67
Residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato (f)	+	€ 2.962.068,38
Fondo pluriennale vincolato (differenza fra residui passivi cancellati e reimputati e residui attivi cancellati e reimputati) (g) = (e) - (d) + (f)	(-)	€ 2.962.068,38
RISULTATO di AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2016 DOPO il RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO dei RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)		€ 3.109.034,95
COMPOSIZIONE del RISULTATO di AMMINISTRAZIONE al 1° GENNAIO 2016 DOPO il RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO dei RESIDUI (g)		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 1° gennaio 2016		€ 385.875,43
Fondo accantonamento TFR		€ 12.530,37
Fondo accantonamento rischi su partecipate		€ 2.373,00
Totale parte accantonata (i)		€ 400.778,80
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		€ 41.348,10
Vincoli derivanti da trasferimenti		€ 1.232.626,89
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		€ -
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		€ -
Altri vincoli da specificare di		€ 50.303,96
Totale parte vincolata (l)		€ 1.324.278,95
Totale parte destinata agli investimenti (m)		€ 436.301,28
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)		€ 947.675,92

La parte disponibile derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e dall'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad **€ 947.675,92**.

Tenuto conto delle verifiche in precedenza illustrate, si raccomanda :

- il puntuale rispetto del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese , che rappresenta una delle più rilevanti novità conseguente all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche;
- che, in occasione delle future attività di riaccertamento ordinario dei residui, sia prestata particolare attenzione all'esigenza di fornire e documentare con esaustiva motivazione le decisioni in ordine alla loro cancellazione o conservazione;

tutto ciò considerato

tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate si esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, nonché alle registrazioni e contestuali variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 al fine di rendere coerenti gli stanziamenti con l'esito del riaccertamento straordinario.

Ledro, 29 giugno 2016

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Tiziana Depaoli
